

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1848 del 16/04/2018
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - D.LGS n. 36/2003 e smi - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - DITTA HERAMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA PRESSO IL CENTRO INTEGRATO RIFIUTI IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 (DENOMINATO "COMPARTO CIR") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1929 del 16/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS – D.LGS n. 36/2003 e smi - L.R. n. 21/2004 e smi – L.R. n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - DITTA **HERAMBIENTE S.P.A.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON AMPLIAMENTO IN SOPRAELEVAZIONE** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA PRESSO IL CENTRO INTEGRATO RIFIUTI IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 (DENOMINATO "COMPARTO CIR") - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi con ampliamento in sopraelevazione sita presso il Centro Integrato Rifiuti (denominato "Comparto CIR") in Comune di Lugo, località Voltana, Via Traversagno n. 30 di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, HERAmbiente SpA con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) risulta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1453 del 26/04/2011, come successivamente integrato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4305 del 14/12/2011 e aggiornato per modifica non sostanziale con proprie determinazioni dirigenziali DET-AMB-2016-4379 del 09/11/2016 e DET-AMB-2016-4928 del 07/12/2016;
- con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4379 del 09/11/2016 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi, si provvedeva con l'occasione all'allineamento delle condizioni stabilite nell'AIA in relazione alla disomogeneità applicativa dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi riscontrata sulla formalizzazione della chiusura delle discariche, come peraltro segnalata tramite l'associazione Confservizi EMR in data 30/01/2017 dai gestori delle discariche della Regione Emilia-Romagna (tra cui HERAmbiente SpA), con particolare riferimento alle tempistiche della procedura di chiusura e relativa approvazione da parte dell'Autorità Competente, con conseguente avvio della fase di gestione post-operativa;
- al fine di un opportuno coordinamento dei provvedimenti autorizzativi in relazione alla dismissione nello stesso sito da parte di ICQ Holding SpA dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2394 del 06/07/2010, con la stessa determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4379 del 09/11/2016 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi, al punto 2.c) si disponeva:

*"2.c) **Entro il 31/12/2016** il gestore è tenuto a fornire chiarimenti/approfondimenti sulle modalità di gestione del biogas estratto dalla discarica e relative azioni di adeguamento previste sui presidi ambientali a servizio della discarica stessa.*

*Oltre alla fattibilità al recupero energetico del biogas, così da limitare l'utilizzo della torcia alle sole condizioni di emergenza ovvero di necessità operative, il gestore è tenuto a valutare anche soluzioni progettuali atte a garantire la termodistruzione del biogas in idonea camera di combustione, in caso di indisponibilità dell'unico presidio esistente (torcia) nonché fornire indicazioni sul trattamento del biogas di bassa qualità (avente cioè un contenuto di metano inferiore al 20%) prevedendo una soluzione alternativa all'uso della torcia ovvero un sistema di abbattimento del metano in grado di degradare il biogas con tenori di metano inferiori al 20%.*

*Tali valutazioni devono essere condotte in relazione al sistema complessivo di gestione del biogas a servizio della discarica e alle dotazioni impiantistiche presenti nel Comparto CIR, tenendo conto che anche nei casi di insufficiente contenuto di metano è necessario prevedere un sistema che eviti l'emissione in atmosfera del biogas tal quale mediante, ad esempio, l'utilizzo di combustibili supplementari per sostenere la combustione in torcia oppure di idoneo sistema di trattamento prima dell'emissione in atmosfera (es. cartucce con filtri a carbone attivo).*

*Tali soluzioni gestionali/progettuali, da definire anche in termini di tempistiche di attuazione e nella proposta degli autocontrolli in capo al gestore ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di Monitoraggio dell'impianto inserito in AIA, unitamente ai chiarimenti/approfondimenti richiesti, devono essere comunicate e valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*"

- accogliendo parzialmente l'istanza di proroga avanzata dal gestore, con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4928 del 07/12/2016 veniva successivamente ridefinito al 30/01/2017 il termine ultimo per l'adempimento suddetto, in ragione del grado di complessità della documentazione progettuale da presentare;

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- il *Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e smi* recante requisiti tecnici per le discariche di rifiuti che, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, costituiscono riferimento ai fini dell'AIA fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

VISTA in proposito la comunicazione di modifica sulle modalità di gestione del biogas estratto dalla discarica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 31/01/2017 (ns. PGRA/2017/1247 del 01/02/2017) con cui, al contempo, il gestore prospettava anche la modifica delle tempistiche per l'inizio del periodo di gestione post-operativa della discarica, con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi;

PRESO ATTO che, alla luce dello stato di impraticabilità al recupero energetico del biogas residuale estratto dalla discarica per la produzione di energia elettrica con la conseguente necessità di termodistruzione in idonea camera di combustione ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi, con la modifica comunicata il gestore prospettava in particolare:

- l'installazione, in parallelo alla torcia esistente da 500 Nm<sup>3</sup>/h, di un'ulteriore torcia di potenzialità pari a 300 Nm<sup>3</sup>/h in grado di operare anche a basse portate;
- le modalità di gestione per le condizioni relative agli stadi terminali dei processi di degradazione anaerobica, che prevedono un funzionamento ad intermittenza del sistema di captazione e combustione in torcia del biogas a basso tenore di metano (generalmente inferiore al 20%) fino al raggiungimento della soglia utile per la termodistruzione in torcia, restando invece ancora da definire le modalità di gestione del biogas ulteriormente impoverito nel contenuto di metano, per cui risultano fornite indicazioni di massima (quali la dismissione della rete di captazione e combustione del biogas e installazione di biofiltri o di filtri a carboni attivi in testa ad ogni singolo pozzo di captazione);

ACQUISITO in data 28/03/2017 il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna – Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2017/4298) sulle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto riguardanti le modalità di gestione del biogas estratto dalla discarica, con relativa relazione tecnica istruttoria a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/3688 del 16/03/2017;

RICHIAMATI in particolare:

- ✓ l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- ✓ la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "*Quinta Circolare IPPC*") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che accogliendo favorevolmente la modifica sulle modalità di gestione del biogas estratto dalla discarica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in attuazione a quanto disposto nel piano di adeguamento dell'impianto di cui al paragrafo D1) dell'Allegato D all'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi, da ritenersi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, si impartivano specifiche condizioni e prescrizioni ai fini della tempestiva attuazione (ns. PGRA/2017/4449 del 31/03/2017), per cui resta da aggiornare l'AIA in essere per le parti interessate;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta nota ns. PGRA/2017/4449 del 31/03/2017, a far data dal 15/02/2018 risultano conclusi i lavori di installazione della nuova torcia di emergenza a servizio della discarica (ns. PGRA/2018/1875 del 08/02/2018) per cui, ai fini della realizzazione, veniva rilasciata in data 03/08/2017 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi di cui al provvedimento n. 20/2017/R-PSG2017/vi 3 1/713 e presentata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 15/09/2017 apposta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) quale titolo abilitativo edilizio (ns. PGRA/2017/12702);

RICHIAMATO l'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi per cui la procedura di chiusura di una discarica o parte di essa può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto approvato, tenuto conto dell'assessamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas nonché dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato.

La discarica o parte di essa è considerata definitivamente chiusa solo dopo l'esecuzione di un'ispezione finale sul sito da parte dell'Autorità Competente, avendo valutato tutte le relazioni descrittive delle attività di sorveglianza e controllo della discarica svolte annualmente dal gestore;

CONSIDERATO in proposito che:

- in linea con gli esiti della riunione in data 20/02/2017 di coordinamento SAC di questa Agenzia, la Regione Emilia-Romagna confermava la prassi consolidata di avviare la procedura di chiusura ai sensi dall'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi solamente a seguito dell'avvenuta realizzazione della copertura finale della discarica, ritenendo utile fornire indirizzi sulla tematica con successiva specifica direttiva;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1091 del 24/07/2017, la Regione Emilia-Romagna dettava i criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi definendo con certezza, tra l'altro, l'inizio del periodo di gestione post-operativa che è da intendersi riferito alla comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte dell'autorità competente solo a seguito della conclusione dei lavori di realizzazione della copertura definitiva;
- le condizioni stabilite nell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi, come aggiornata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4379 del 09/11/2016, rispondono ai criteri dettati con DGR n. 1091/2017 per la procedura di chiusura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e smi;
- a seguito dell'esaurimento volumetrico della sopraelevazione della discarica a far data dal 31/12/2015 (ns. PGRA/2016/286), risultano concluse le relative opere di messa in sicurezza per isolare la massa di rifiuti in corso di assessamento in attesa di copertura superficiale finale (ns. PGRA/2016/3675), che resta da realizzare ai fini della chiusura e gestione post-operativa della discarica stessa;

RILEVATA pertanto l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi per la modifica delle tempistiche stabilite per l'inizio del periodo di

gestione post-operativa della discarica, come comunicato al gestore ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PGRA/2017/4449 del 31/03/2017) da cui non risulta pervenuta alcuna osservazione/controdeduzione in merito;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata istanza di rinnovo;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTO in particolare l'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi relativamente alle garanzie finanziarie da prestare per la gestione sia operativa, sia post-operativa delle discariche;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2281 del 15/11/2004* "D.Lgs n. 36/2003 – Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 1991/2003;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il comparto di trattamento/smaltimento di rifiuti sito in Comune di Lugo, località Voltana, Via Traversagno n. 30, in cui rientra l'installazione IPPC in oggetto, risulta registrato EMAS (n. IT-001067) a far tempo dal 27/02/2009;



TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi oggetto dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi sono determinate secondo le modalità indicate nelle DGR. n. 1991/2003 e DGR n. 2281/2004 sopra richiamate, con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, e il gestore ha provveduto in proposito. Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. Di considerare la modifica relativa alle modalità di gestione del biogas estratto dalla discarica comunicata dal gestore in data 31/01/2017 (ns. PGRA/2017/1247), così come sommariamente descritta nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi, recependo quanto disposto ai fini dell'attuazione con nota ns. PGRA/2017/4449 del 31/03/2017;
2. Di non accogliere, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi avanzata dal gestore con la suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 31/01/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/1247) per la modifica delle tempistiche stabilite per l'inizio del periodo di gestione post-operativa della discarica;
3. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della **discarica per rifiuti non pericolosi con ampliamento in sopraelevazione sita presso il Centro Integrato Rifiuti (denominato "Comparto CIR") in Comune di Lugo, località Voltana, Via Traversagno n. 30** di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come di seguito indicato:
  - 3.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi con il seguente:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 31/01/2017 (ns. PGRA/2017/1247), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1453 del 26/04/2011 e smi con versamento effettuato in data 13/01/2017 per un importo pari a € 250,00.*

- 3.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi, si prende atto dell'avvenuta installazione in data 15/02/2018, in parallelo alla torcia esistente da 500 Nm<sup>3</sup>/h, di un'ulteriore torcia di potenzialità pari a 300 Nm<sup>3</sup>/h in grado di operare anche a basse portate, così come comunicato dal gestore in data 31/01/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/1247), quale azione di adeguamento dei presidi ambientali per la gestione del biogas estratto dalla discarica;
- 3.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E2) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi con il seguente:

***E2) Emissioni in atmosfera (prescrizioni, requisiti di notifica specifici)***

*Le emissioni in atmosfera provenienti dalle due torce, funzionanti in parallelo, per la combustione del biogas estratto dalla discarica presenti nell'installazione sono autorizzate, senza indicare limiti specifici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e requisiti di notifica specifici.*

***Prescrizioni***

- 1. I punti di emissione E1, E2 afferenti alle torce per la combustione del biogas estratto dalla discarica (aventi portata massima di combustione pari, rispettivamente, a 500 Nm<sup>3</sup>/h e a 300 Nm<sup>3</sup>/h) devono essere univocamente definiti e identificati con sigle indelebili.*
- 2. Deve essere tenuta registrazione, anche su supporto informatico, del quantitativo di biogas estratto dalla discarica.*
- 3. Il gestore è tenuto ad effettuare il controllo analitico sulla composizione del biogas captato.*
- 4. La torcia in funzione deve essere dimensionata in modo tale da poter bruciare completamente la quantità di biogas captato dalla discarica.*
- 5. Le torce, che devono essere dotate di dispositivi ridondanti che evitino la mancata accensione delle stesse, dovranno sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto: non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas captato tal quale.*
- 6. La combustione in torcia del biogas deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: temperatura  $T > 850^{\circ}\text{C}$ , concentrazione di ossigeno  $\geq 3\%$  in volume e tempo di ritenzione  $\geq 0,3$  s, con monitoraggio in continuo della temperatura e del tenore di metano nel biogas in ingresso limitatamente al dispositivo in funzione.*
- 7. Il gestore è tenuto alla registrazione dei periodi di funzionamento della torcia attiva in apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro devono altresì essere annotate le periodiche manutenzioni che il gestore è tenuto ad eseguire regolarmente su torce e relativi misuratori installati, per mantenerli in efficiente stato di funzionamento.*

***Requisiti di notifica specifici***

- Deve essere tempestivamente comunicato ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna l'insorgere di condizioni relative agli stadi terminali dei processi di degradazione anaerobica, che comportano un funzionamento ad intermittenza del sistema di captazione e combustione in torcia del biogas a basso tenore di metano (generalmente inferiore al 20%) fino al raggiungimento della soglia utile per la termodistruzione in torcia.*
- Le modalità da adottare per la gestione del biogas con tenori di metano insufficienti a garantire il funzionamento della torcia anche ad intermittenza devono essere preventivamente comunicate e valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, presentando apposito progetto definitivo, comprensivo delle necessarie valutazioni circa l'utilizzo di combustibili supplementari per sostenere la combustione in torcia e prolungarne il periodo di funzionamento, nella considerazione che ai sensi del D.Lgs n. 36/2003 e smi il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario.*

- 3.d) Il **Piano di Monitoraggio e sorveglianza ambientale dell'impianto di discarica** di cui all'**Allegato F** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi è aggiornato per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA E QUALITÀ DELL'ARIA sostituendo gli autocontrolli sui parametri di combustione in torcia con i seguenti:

<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Parametri</i>	<i>Frequenza Operativa</i>	<i>Frequenza Post-Operativa</i>	<i>Registrazione</i>
<i>Parametri di combustione della torcia attiva</i>	<i>portata</i>	<i>semestrale</i>	<i>semestrale</i>	<i>Rapporto di prova</i>
	<i>temperatura</i>	<i>in continuo</i>	<i>in continuo</i>	

4. Di stabilire che per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie in essere con riferimento al presente atto.  
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, può essere proseguita alle condizioni indicate nell'AIA vigente.  
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003 e smi, per la gestione operativa e post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1453 del 26/04/2011 e smi;
7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**